

27 settembre 1945.

ACCORDO PER LO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA;
e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO;
si conviene:

Le due parti affermano in via pregiudiziale di costantemente ispirarsi al proposito ed al presupposto di migliorare e sviluppare la produzione e anche al fine soprattutto di eliminare la disoccupazione, problema economico, sociale e morale, per la soluzione del quale deve essere fatto ogni sforzo.

Non essendo, per l'insufficienza dei dati di cui si dispone, ben sicuro che non siano necessari altri provvedimenti oltre quelli ora concordati dalle due parti, le parti stesse decidono di rivedere, occorrendo, l'attuale patto, in modo che il lavoro esistente sia ripartito fra tutti i lavoratori, sviluppando ed applicando i sistemi dei turni di lavoro.

Con queste premesse resta inteso:

Art. 1.

a) Saranno immediatamente licenziati tutti coloro che risultino essere stati al servizio dell'OVRA;

b) Saranno licenziati i lavoratori che sono puniti con almeno tre mesi di sospensione nei procedimenti di epurazione per la loro attività fascista.

Art. 2.

Saranno licenziati i lavoratori che hanno altri cespiti o sufficienti risorse personali o familiari.

Art. 3.

Le aziende verranno alleggerite, e saranno restituiti alle categorie di normale appartenenza i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 1937, ad eccezione dei reduci dai fronti, dalla prigionia o dall'internamento, dei partigiani riconosciuti dall'A.N.P.I., dei perseguitati e vittime politiche e degli apprendisti non superiori ai 21 anni.

Ai lavoratori lasciati in tal modo liberi, in aggiunta al trattamento disoccupazione e assegni familiari, sarà dall'azienda corrisposto:

a) il trattamento previsto dai contratti per la risoluzione dei rapporti;

b) una indennità giornaliera di L. 30, per un massimo di 2 mesi nel caso che il lavoratore non trovi occupazione entro tale termine.

Gli assegni familiari e la indennità giornaliera saranno corrisposti alla scadenza dei singoli periodi di paga.

Art. 4.

Le aziende presso le quali si lavora integralmente più di 40 ore settimanali ridurranno l'orario fino a 40 ore per riassorbire un'aliquota corrispondente di altri lavoratori appartenenti alla stessa categoria con precedenza assoluta dei reduci, partigiani o perseguitati politici.

Art. 5.

Ai lavoratori che effettuano un orario inferiore a 40 ore settimanali verrà corrisposta una integrazione salariale pari ai 2/3 della retribuzione e della indennità di contingenza ragguagliata alle ore mancanti alle 40 settimanali.

L'orario di 40 ore settimanali, agli effetti del presente accordo, è calcolato o sulle ore effettuate in una settimana o sulla media di un ciclo plurisettimanale, a seconda che l'azienda abbia determinato l'orario in relazione alla singola settimana o ad un complesso di più settimane.

L'integrazione non verrà corrisposta a quei lavoratori che durante la giornata di mancato lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.

L'integrazione sarà corrisposta dalla Cassa di Integrazione salariale con il contributo del 5% del salario a carico dell'imprenditore.

Lo Stato interverrà ad agevolare la corresponsione di tale indennità con un concorso la cui natura e le cui modalità saranno determinate da appositi provvedimenti legislativi.

Art. 6.

Le controversie che sorgessero nell'applicazione del presente accordo, comprese quelle che ne rendessero impossibile l'applicazione in determinati casi, saranno deferite al comune accordo di un rappresentante dell'organizzazione dei lavoratori ed un rappresentante dell'organizzazione dei datori di lavoro con decisione arbitrare, in caso di dissenso, ad un terzo membro scelto, d'intesa, dalle parti ed in mancanza di essa da un magistrato.

Art. 7.

Il patto qui concordato ha efficacia per il Nord Italia. Al fine di raggiungere l'unità completa dell'economia e della vita nazionale le parti si riservano di incontrarsi entro il 14 ottobre per promuovere la estensione del patto stesso alle regioni centro-meridionali, con modalità e norme da stabilirsi tra i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il consenso del Governo.

Art. 8.

Il presente atto ha vigore fino al 31 dicembre. Le due parti si impegnano a ritrovarsi entro tale termine per riscontrare, in base alla esperienza dell'attuazione, se e quali nuovi accordi debbono essere presi per il raggiungimento degli scopi comuni indicati nelle premesse.

Art. 9.

L'accordo qui paragrafato sarà sottoposto all'approvazione definitiva delle due Confederazioni e firmato entro il 14 ottobre prossimo restando intanto in vigore le odierne disposizioni.